


Ordine dei Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale di Prato

Misure per la gestione dei conflitti di interessi

*Approvato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Prato
con delibera n. 2842 del 23 giugno 2023*



Art. 1 - Normative di riferimento

- Legge n. 241 /1990 art. 6 bis “conflitto di interessi” che prevede che: “Il responsabile del procedimento, e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale”;
- Legge 190/2012: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Decreto legislativo 39/2013: Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) “Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;
- Piano nazionale anticorruzione – PNA - 2019 approvato con Deliberazione ANAC n.1064/2019) e successivi;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025 approvato con Delibera del 20/02/2023
- Art.li 42 e 77 D.Lgs. n.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici
- Linee Guida Anac N. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019.

Art. 2 – Finalità e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento:
 - a) definisce il Conflitto di interessi;
 - b) individua i soggetti destinatari del Regolamento,
 - c) elenca gli interessi che, benché legittimi, devono essere dichiarati e la modalità della loro dichiarazione;
 - d) fornisce indicazioni per la gestione del conflitto di interesse nell’Ordine Provinciale dei CdL di Prato al fine di prevenire ogni possibile situazione che possa generare un conflitto di interessi inteso nel senso più ampio ovvero come ogni situazione nella quale un interesse di varia natura (economico e non) del dipendente interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici.
 - e) ha lo scopo di prevenire e quindi ridurre il rischio corruzione che può derivare dal mancato riconoscimento e trattamento di un eventuale conflitto di interesse presente nel corso delle varie attività e procedure aziendali (gare, contratti, affidamenti, selezioni del personale, collegi tecnici, etc.).costituisce una misura generale di prevenzione del rischio corruttivo che fa parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025 in conformità alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e delle Linee Guida Anac n. 15 del 05.06.2019.

Art. 3 - Definizione di conflitto di interesse

1. Per conflitto di interesse si intende qualsiasi relazione (economica, di parentela, amicale, etc.) che

intercorre fra un soggetto operante in nome e per conto dell'Ordine Provinciale dei CdL di Prato (agente) che condizioni o possa condizionare l'azione dello stesso agente facendola deviare dallo svolgimento imparziale dei suoi doveri quindi dal primario interesse pubblico ed istituzionale.

2. Più in generale si ha conflitto quando sussiste un collegamento di interesse tra la natura o l'oggetto dell'attività svolta da un soggetto terzo dell'Ordine Provinciale dei CdL di Prato (singolo soggetto, impresa, azienda, industria etc.) e l'attività che l'agente dell'Ordine Provinciale dei CdL di Prato deve svolgere o la decisione che è tenuto ad assumere tale per cui il suddetto collegamento sia in grado di pregiudicare, influenzare, condizionare (anche in via ipotetica) l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso soggetto che in tal caso si troverebbe ad operare in contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 97 C. del "*buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione*"¹.
3. L'interesse personale dell'agente, che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all'astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni¹.
4. Il vantaggio economico finanziario si può realizzare nell'interesse, a vantaggio o in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell'agente o di un terzo senza compromissione dell'interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato è l'immagine imparziale della pubblica amministrazione. L'interesse economico finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di utente o di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico dell'agente con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.
5. Il conflitto di interesse può essere:
 - a) **attuale**, (o **reale**) quando il conflitto di interessi è **presente nel momento stesso** in cui l'agente compie un'attività o assume una decisione ovvero quando il conflitto si manifesta durante il **processo decisionale dell'agente**. In altri termini, proprio nel momento in cui è richiesto all'agente di agire in modo indipendente, senza interferenze, l'interesse secondario **tende a interferire** con quello primario;
 - b) **potenziale**, quando il conflitto di interessi **potrebbe tendere potenzialmente a interferire** con un'attività o la decisione che l'agente deve assumere ovvero si tratta di una situazione in cui in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) potrà diventare attuale in un tempo successivo rispetto al momento in cui il dipendente compie un'attività o assume una decisione;
 - c) **apparente**, (o percepito) quando il conflitto può essere percepito dall'esterno (da cittadini, utenti, collaboratori etc.) come tale. Ovvero l'agente si trova in una situazione di conflitto apparente qualora una persona di buon senso **può pensare** che l'interesse primario possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e d'affari). Ovvero il conflitto di interessi apparente è la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) all'agente può **apparentemente tendere a interferire**, agli occhi di osservatori esterni, con l'interesse primario dell'agente stesso;
 - d) **diretto**, quando comporta il soddisfacimento di un interesse proprio e personale dell'agente
 - e) **indiretto**, quando attiene a soggetti o individui diversi dall'agente che compie un'attività o assume

¹ Il conflitto di interesse individuato all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico. Oltre alle situazioni richiamate dall'articolo 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi tipizzati dal legislatore nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 aprile 2013, n. 62, ivi compresa l'ipotesi residuale, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza.

unadecisione, ma i soggetti diversi dall'agente sono comunque collegati con rapporti di parentela, di amicizia o di interesse all'agente stesso ecc.

6. Possono determinare situazioni di conflitto di interesse, i seguenti casi²:

- le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. A titolo esemplificativo, tale situazione potrebbe ricorrere nei casi di una relazione di parentela o affinità entro il secondo grado, tra il partecipante a una procedura di affidamento o selezione del personale indetta dall'Ordine Provinciale dei CdL di Prato e il componente della commissione di gara o di concorso;
- le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto della Società, con soggetti privati con i quali i Soggetti intrattengano - o abbiano intrattenuto - rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione professionale nei precedenti tre anni;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto della Società, con imprese con le quali i Soggetti abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;
- la partecipazione alle commissioni di concorso per il reclutamento del personale (o di selezione per il conferimento di incarichi) quando tra il valutatore e il candidato sussista una comunione di interessi economici di particolare intensità. Tale situazione si verifica quando tra il valutatore e il candidato intercorra un rapporto di collaborazione che presenti caratteri di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero e proprio sodalizio professionale;

Art. 4 - Ambito soggettivo di applicazione

1. L'articolo 42 del codice dei contratti pubblici offre una definizione di conflitto di interesse riferita al «personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi». Si tratta dei **dipendenti in senso stretto**, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati, **dei RUP e di tutti coloro** che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. Si fa riferimento, ad esempio, ai membri degli organi amministrativi e e agli organi di vigilanza.
2. Per espressa previsione dell'articolo 77, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'articolo 42 si applica ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dal citato articolo 77.
3. L'articolo 42 si applica ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente. Le disposizioni dell'art. 42 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici

² Cfr. art. 7 del DPR n. 62/2013.

4. Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90: "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*".

Art. 5 – Obbligo dell'agente di astenersi da svolgere un'attività o assumere una decisione in presenza di conflitto di interesse e obbligo di segnalazione preventiva

1. In presenza di conflitto di interesse, anche potenziale, l'agente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni. Il conflitto può riguardare interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
2. L'agente si astiene, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o dirigente.
3. L'agente si astiene in ogni caso on cui esistano gravi ragioni di convenienza.
4. In particolare sono tenuti all'astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis nella Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.
5. L'agente che ritiene di trovarsi in conflitto di interessi anche potenziale con l'attività /decisione che deve svolgere, è tenuto ad astenersi da svolgere l'attività o da assumere la decisione e a comunicare per scritto tale situazione all'Organo Amministrativo, che decide in merito con il supporto del RPCT, come indicato al successivo art. 6.
6. La suddetta comunicazione di astensione deve essere, di norma, preventiva, se ciò risulta obiettivamente impossibile l'agente è tenuto comunque a presentarla nel momento stesso in cui il conflitto si è manifestato ed è stato riconosciuto come tale da parte dell'agente stesso.
7. Ogni soggetto tenuto al rispetto del presente regolamento dichiara annualmente o con impegno a comunicare variazioni rispetto alla situazione iniziale oppure, eventualmente, nel momento in cui assume un nuovo incarico, l'esistenza o meno degli interessi di cui al precedente art. 3 (ALLEGATO A)).
8. Nel caso di situazioni di potenziale conflitto di interesse l'agente predisponde e sottoscrive apposita autocertificazione (ALLEGATO B)). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 deve consentire di valutare il livello di rischio al fine di assumere le decisioni conseguenti.
9. Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.
10. La dichiarazione ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase dell'individuazione dei bisogni dell'amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti. A titolo esemplificativo si può far riferimento all'ipotesi in cui un funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle gare che la stazione appaltante deve bandire. La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.
11. La segreteria dell'Ordine Provinciale provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura.
12. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il controllo viene

avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate o in caso di segnalazione da parte di terzi. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante.

13. I soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza il conflitto di interesse che sia insorto successivamente. Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che l'ha nominato e al proprio superiore gerarchico. La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.

14. L'omissione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e 42 codice contratti pubblici integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, sanzionabile ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 6 – Verifica della richiesta di astensione da parte del Consiglio dell'Ordine Provinciale

1. La comunicazione di astensione deve essere presentata per scritto al superiore gerarchico utilizzando il modello allegato rubricato “**Dichiarazione di astensione in presenza conflitto di interessi**”. La dichiarazione può presentare sezioni aggiuntive e adattamenti in relazione alla specifica attività nella quale sia coinvolto il soggetto.
2. Se le circostanze e le informazioni sulla presenza di un conflitto di interessi che l'agente riporta nel modulo di astensione non sono ritenute esaustive o comunque sufficienti per determinare una valutazione sul caso e quindi per l'assunzione di una decisione, l'Organo Amministrativo può chiedere all'agente maggiori informazioni o specifiche informazioni. In questo caso l'agente è tenuto ad integrare la dichiarazione di astensione con le ulteriori informazioni e descrizioni che il sovraordinato ha richiesto.
3. L'Organo Amministrativo, ricevuta la comunicazione dell'agente coinvolto nell'ipotesi di conflitto d'interessi, è tenuto a:
 - a) esaminare le circostanze comunicate dal dipendente e a valutare se la situazione realizza o meno un conflitto di interessi.
 - b) rispondere per scritto al dipendente con provvedimento motivato (utilizzando la seconda pagina del modello “**Dichiarazione di astensione in presenza conflitto di interessi e provvedimento dell'Organo Amministrativo**”) assumendo una delle determinazioni conseguenti:
 - richiesta di astensione dell'interessato dall'incarico/procedimento (la situazione descritta dal dipendente realizza a suo giudizio un conflitto di interesse);
 - permanenza dello stesso nell'incarico/procedimento (la situazione descritta dal dipendente NON realizza a suo giudizio un conflitto di interesse)
4. Nel caso di richiesta di astensione, l'Organo Amministrativo provvede, nel rispetto del principio di proporzionalità, a sollevare il dipendente dall'incarico /procedimento. Contestualmente avoca a sé il procedimento in questione o affida lo stesso procedimento ad altro dipendente.
5. La valutazione di cui al punto 3 lettera a) deve essere effettuata tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'Ordine Provinciale dei CdL di Prato, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato, ragionevolmente congruo.
6. La verifica deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
7. Tutta la documentazione inerente la segnalazione di conflitto di interessi è inserita nel fascicolo del dipendente.

Art. 7 - Valutazione del livello di rischio e struttura competente

1. La valutazione della dichiarazione di interessi è condotta dall'Organo Amministrativo con il supporto ausilio del RPCT. Nella valutazione del livello di rischio si assume il punto di vista della “persona ragionevole”, inteso come una persona adeguatamente informata che possa ragionevolmente

concludere se l'imparzialità di giudizio del soggetto possa essere influenzata o meno da altri interessi.

Art. 8 - Conflitto di interesse per il membro dell'Organo Amministrativo

Nel caso in cui il conflitto di interesse, ancorchè potenziale, riguardi un membro dell'Organo Amministrativo questi lo rende noto prima dell'avvio dei lavori della seduta o dell'assunzione della decisione (Organo monocratico) e si astiene dalla decisione di quest'ultimo in ordine alla sussistenza del conflitto stesso. Nel caso di Organo Amministrativo monocratico questo informa l'assemblea che provvederà autorizzando la decisione.

MODELLO A)

(DICHIARAZIONE DA PORTARE AL PROTOCOLLO)

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1,
DEL DPR 62/2013 E ART. 6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.2 8dicembre 2000 n. 445).

Inserire i dati di individuazione Ufficio/procedimento/procedura/affidamento/atto _____

Il/la Sottoscritto/a dipendente/membro dell'Organo Amministrativo,

- ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 del DPR 62/20134 e all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990

- consapevole delle sanzioni disciplinari/amministrative/penali conseguenti a dichiarazioni non veritieree/o a falsità in atti.

-indicare il Ruolo (Responsabile del Procedimento; Dirigente, Procuratore, ecc....), Quale _____

DICHIARA

- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi apparente/reale/potenziale.
- che notificherà immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interessi qualora si verificano circostanze che portino a questa conclusione;
- di assumersi la responsabilità dell'aggiornamento in corso d'opera;

MODELLO B)

(DICHIARAZIONE DA PORTARE AL PROTOCOLLO)

**DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE IN PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E
PROVVEDIMENTO CONSEGUENTE**

Il/la Sottoscritto/a dipendente/membro dell'Organo Amministrativo,

Agente che impegna (specificare) _____

in **relazione** **all'attività** **da** **svolgere**
ovvero: _____

in relazione alla decisione da assumere che riguarda: _____

Consapevole delle sanzioni civili, amministrative, penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DD.P.R. 445/2000

DICHIARA

Di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche solamente potenziale:

*(**descrivere i motivi** per i quali si ritiene di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi: i casi di conflitto sono indicati all'art. 6 bis della Legge 241/1990, agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, all'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e illustrati nelle Linee Guida Anac N. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019)*

Per quanto sopra dichiarato, il/la sottoscritto/a,

SI ASTIENE

Dal compiere ulteriori attività o assumere eventuali decisioni sino al provvedimento del a cui la presente dichiarazione viene presentata.

Luogo e data

Firma

PROVVEDIMENTO DI.....

Preso atto ed esaminato quanto sopra dichiarato da _____

DETERMINA QUANTO DI SEGUITO INDICATO

- rilevo e confermo la presenza di una situazione di conflitto di interesse anche potenziale e pertanto il dipendente _____(o _____ specificare) deve astenersi** dal compiere ulteriori attività lavorative con l'obbligo di trasmettere entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della presente determinazione tutta la documentazione riferita all'attività/decisione segnalata per ulteriori determinazioni circa l'assegnazione della pratica.

oppure

- Non rilevo una situazione di conflitto di interesse** anche potenziale e pertanto il dipendente _____(o specificare _____) può proseguire senza interruzione l'attività o assumere la decisione in relazione all'attività segnalata.

[eventuali note]:

Luogo e data

Firma
